



Il Regolamento di Cassa Forense attuativo dell'Art. 21 della Legge Professionale

Avv. Gabriele Bonafede

L'ISCRIZIONE ALLA CASSA

Art. 21, comma 8 e 9 L. n. 247/2012

« L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense »

« La Cassa ... con proprio regolamento determina ... i minimi contributivi dovuti ... eventuali condizioni temporanee di esenzione, o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo »



Regolamento di attuazione

1) L'iscrizione rimane facoltativa per tutti gli iscritti al registro dei praticanti avvocati (abilitati o meno al patrocinio)

2) Tutti gli avvocati iscritti agli albi professionali forensi sono iscritti d'ufficio alla Cassa a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia parametro reddituale

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

(Art. 1 del Regolamento di attuazione art. 21, L.247/2012)



E' deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva → non occorre domanda

E' obbligatoria anche per l'iscritto in un Albo Forense che:

- è contemporaneamente iscritto in altri Albi professionali, salvo che non abbia esercitato diritto di opzione prima del 2/2/2013, secondo le modalità previste
- svolge funzioni di giudice di pace, di giudice onorario di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza

Per chi esercita l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato membro della Unione Europea → si applicano le regole Comunitarie (Reg. UE n. 883/2004 e n. 987/2009)

ISCRIZIONE FACOLTATIVA

(Art. 5 del Regolamento di attuazione art. 21, L.247/2012)

Solo per gli **iscritti** nel **Registro dei praticanti**

L'iscrizione avviene su **domanda**

- tramite l'apposita **procedura on line** sul sito di Cassa Forense,

oppure

- utilizzando l'**apposito modulo** pubblicato nel sito da inviare a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it)

Può essere richiesta per tutti gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti tranne se vi sia stata contemporanea attività di lavoro subordinato di durata > 6 mesi.



A pena di decadenza dall'iscrizione per gli anni pregressi, l'interessato dovrà procedere **al pagamento dei relativi contributi dovuti**, in unica soluzione **entro 6 mesi** dalla comunicazione della Cassa **o in via rateale in tre anni**

RETRODATAZIONE (Art. 3 del Regolamento di attuazione art. 21, L.247/2012)

Entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di iscrizione alla Cassa, si può chiedere la

RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE PER GLI ANNI DI PRATICA

La richiesta di retrodatazione si presenta in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it – “Accessi riservati – posizione personale – istanze on line”.

La retrodatazione può essere richiesta per **massimo cinque anni** a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.



A pena di decadenza, il richiedente deve procedere al **pagamento dei contributi dovuti** per la retrodatazione, in unica soluzione **entro 6 mesi** dalla comunicazione della Cassa **o con rateazione in tre anni**.

FACOLTA' DI ISCRIZIONE ULTRAQUARANTENNI

(Art. 4 del Regolamento di attuazione art. 21, L.247/2012)

Gli Avvocati e i praticanti, che al momento dell'iscrizione alla Cassa **hanno compiuto il 40° anno di età, NON** hanno copertura previdenziale per i casi di inabilità, invalidità e premorienza, **salvo** che, entro 6 mesi dalla comunicazione di iscrizione, non inoltrino specifica domanda, ex art.4, valida anche per completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.



Per perfezionare la domanda occorre pagare la speciale contribuzione prevista entro 6 mesi dalla comunicazione di accoglimento, in unica soluzione o con rateazione triennale

CANCELLAZIONE

(Art. 6 del Regolamento di attuazione art. 21, l. 247/2012)

La **CANCELLAZIONE** dalla Cassa dell'**AVVOCATO** è disposta **D'UFFICIO** dalla Cassa a decorrere dalla data di delibera di cancellazione da tutti gli Albi forensi o di sospensione dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 20, comma 2 della l. 247/2012.



La **CANCELLAZIONE** del **PRATICANTE** è disposta **D'UFFICIO** dalla Cassa a decorrere dalla data di scadenza o di interruzione del periodo di pratica non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Il **PRATICANTE può RICHIEDERE** la cancellazione dalla Cassa, in qualunque momento, inviando l'apposito modulo disponibile sul sito a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o per raccomandata A/R

 **CASSA FORENSE**
www.cassaforense.it

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
— Servizio Istruttorie Previdenziali —
Via Belli, 5
00193 ROMA

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DALLA CASSA PER PRATICANTE AVVOCATO
(art. 6, comma II, del Regolamento attuativo dell'art. 21 Legge n. 247/2012)

Il/la sottoscritto/a,/.....
Codice Meccanografico |.....|
nato/a a il |...|/|...|/|...|
con residenza in Via al n..... Città C.A.P |.....| ,
tel.....cell.....
E-mail:.....@.....
Codice Fiscale |.....|

CHIEDE

LA CANCELLAZIONE DALLA CASSA CON EFFETTO DALL'INVIO DELLA PRESENTE ISTANZA.

RIPRISTINO ISCRIZIONE CASSA

A decorrere dal 1/12/2004, è stato abrogato l'art. 21 della legge n. 576/80 e, pertanto:

- **NON SONO PIÙ RIMBORSABILI I CONTRIBUTI VERSATI ALLA CASSA**, ad eccezione di quelli relativi ad anni di iscrizione dichiarati inefficaci, a norma dell'art. 22 della legge n.576/80



Gli iscritti alla Cassa possono **RIPRISTINARE** il precedente periodo di iscrizione di cui abbiano ottenuto il rimborso dei contributi ai sensi dell'art. 21 della legge n. 576/80*, versando i contributi dovuti, per l'intero periodo di precedente iscrizione alla Cassa, maggiorati dell'interesse del 10% e della rivalutazione, di cui all' art. 16 della legge n. 576/80, a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

* **contributi antecedenti il 2004**

AGEVOLAZIONE PER I NEO ISCRITTI

(Art. 7 del Regolamento di Attuazione art. 21, commi 8 e 9, L. 247/2012)

Contributo soggettivo minimo

➤ Riduzione alla metà per **i primi sei anni**, qualora l'iscrizione alla Cassa **decorra da prima del compimento del 35° anno di età**

Contributo integrativo minimo

➤ Non dovuto per il periodo di praticantato, nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo

➤ Ridotto alla metà per i successivi quattro anni, qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età

ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER I PRIMI OTTO ANNI DI ISCRIZIONE ALBO/CASSA

(Art. 9 del Regolamento di Attuazione art. 21, commi 8 e 9, L. 247/2012)

50% del minimo di cui all'art. 7 del Regolamento ex art. 21 L. 247/2012, a mezzo M.aV. **nell'anno di competenza con valenza 6 mesi di anzianità previdenziale**

il **restante 50% del minimo** per copertura 1 anno di anzianità previdenziale:

-obbligatoriamente in autoliquidazione del mod. 5 dell'anno successivo per iscritti con reddito Irpef \geq € 10.300;

-facoltativamente, in autoliquidazione del mod. 5, al 31/12 di ogni anno e comunque entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo all'8° anno di iscrizione per gli iscritti con reddito Irpef $<$ € 10.300,00

NB. Il pagamento degli importi eccedenti il contributo minimo viene eseguito in autoliquidazione del mod. 5 l'anno successivo alla produzione del reddito alle scadenze del 31 luglio e del 31 dicembre.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Contributo integrativo

Minimo da pagarsi a mezzo M.Av. nell'anno di competenza

Il Comitato dei Delegati con delibera n. 21 del 29 settembre 2017, approvata dai Ministeri Vigilanti, ha disposto l'**abolizione temporanea** del contributo integrativo minimo per gli anni **dal 2018 al 2022**, fermo restando l'obbligo del versamento in autoliquidazione del detto contributo, nella misura del 4%, in relazione a quanto effettivamente riscosso.

4% sul volume d'affari Iva prodotto (detratto il minimo già pagato) in autoliquidazione del mod. 5 in due rate di pari importo, entro i termini di scadenza del 31 luglio e del 31 dicembre.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER I PRIMI 8 ANNI DI ISCRIZIONE ALBO/CASSA

CONTRIBUTI MINIMI

| Tipo contributo | Quando si paga | Come si paga |
|---|---|--|
| <p>- 50% del contributo minimo soggettivo dovuto per l'anno in corso</p> <p>- contributo minimo integrativo (abolito per il quinquennio 2018/2022)</p> <p>- contributo di maternità</p> | <p>In 4 rate con scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none">● 28 febbraio● 30 aprile● 30 giugno● 30 settembre | <p>- A mezzo M.Av. prodotti mediante il sito della Cassa</p> |

**MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
SOGGETTIVO PER I PRIMI 8 ANNI DI ISCRIZIONE
ALBO/CASSA
AUTOLIQUIDAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| <p>50% a saldo del minimo soggettivo anno precedente per iscritti con redditi \geq € 10.300 ed eccedenze in autoliquidazione del mod.5</p> | <p>Obbligatorio In 2 rate con scadenze al 31 luglio e al 31 dicembre</p> | <p>A mezzo M.Av. prodotti mediante il sito della Cassa, bonifici, Forense Card e bollettini di c/c postale</p> |
| <p>50% a saldo del minimo soggettivo anno precedente per iscritti con redditi $<$ € 10.300</p> | <p>Facoltativo Entro il 31/12 del mod.5 e non oltre il 31/12 successivo all'8° anno solare di iscrizione Cassa</p> | <p>Il mancato versamento comporta il riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità previdenziale in luogo di un anno</p> |

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DAL 9° ANNO DI ISCRIZIONE

| Tipo contributo | Quando si paga | Come si paga |
|--|---|--|
| Contributo minimo soggettivo, contributo minimo integrativo* e contributo di maternità | In 4 rate con scadenze: <ul style="list-style-type: none"> ● 28 febbraio ● 30 aprile ● 30 giugno ● 30 settembre | -A mezzo M.Av. prodotti mediante il sito della Cassa -Per i pensionati di vecchiaia è ammessa, su domanda, la trattenuta dai ratei di pensione (solo maternità) |
| Contributi in autoliquidazione del mod. 5 | 2 rate con scadenze: <ul style="list-style-type: none"> ● 31 luglio ● 31 dicembre | - A mezzo M.Av. prodotti mediante il sito della Cassa, bonifici, Forense Card e bollettini di c/c postale |

***abolizione temporanea del contributo integrativo minimo dal 2018 al 2022 compresi**

ESONERO TEMPORANEO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI (Art. 10 del Regolamento di Attuazione art. 21, commi 8 e 9, L. 247/2012)

Previsto nei casi particolari ex art. 21 comma 7 L. n. 247/2012

Possibile per un solo anno nell'arco dell'intero periodo di iscrizione alla Cassa o per 3 anni in caso di più maternità o adozioni (sino a un massimo di tre eventi)

Gli anni oggetto di esonero sono interamente validi ai fini pensionistici

Restano dovuti i contributi in autoliquidazione su reddito professionale e volume d'affari nella misura percentuale prevista



Grazie per l'attenzione!